

SERVIZIO GEOLOGICO, SISMICO E DEI SUOLI
IL RESPONSABILE AD INTERIM
MONICA GUIDATIPO ANNO NUMERO
REG. CFR. FILE: SEGNATURA.XML
DEL CFR. FILE: SEGNATURA.XML

Invio mezzo PEC

A:
Ing.

e p.c.

Oggetto: Richiesta di parere in merito ad una pratica di autorizzazione sismica in sanatoria da presentare in Comune di

In data _____ è pervenuta nota assunta agli atti con prot. n. _____, relativa:

- ad una pratica sismica presentata in data 11/06/2008, nella quale il progetto degli interventi era stato redatto con riferimento alla normativa di cui al D.M. 16/01/1996, relativa a lavori di "Ristrutturazione e cambio d'uso di fabbricato urbano e servizi accessori", che prevedeva interventi su due fabbricati denominati C e D, consistenti rispettivamente nella ristrutturazione di un edificio in muratura (corpo C) e nella demolizione con ricostruzione mediante struttura in c.a. con copertura in legno del corpo D;
- alla successiva variante (sostanziale) del 28/07/2010 riguardante esclusivamente il fabbricato C. Il progetto di detta variante era stato redatto con riferimento alle NTC/2008 e prevedeva "l'integrale ricostruzione del Fabbricato C mediante struttura prevalentemente in c.a. (copertura in legno)", per la quale si specifica che "Nella relazione di calcolo viene citata la possibilità di realizzazione di futuro soppalco in legno (parziale) e la struttura principale viene calcolata prevedendo le sollecitazioni del soppalco";

nella medesima nota si evidenzia che:

- nonostante i lavori strutturali siano conclusi, non è mai stata data la fine lavori, né tantomeno è stato effettuato il collaudo;
- la pratica edilizia è ampiamente scaduta;
- sono presenti in entrambi i fabbricati delle opere realizzate in difformità rispetto al titolo che non rientrano negli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici;

per entrambi i fabbricati si chiede:

- se la pratica sismica sia ancora in vigore o meno;
- in caso non lo fosse, se sia possibile effettuare il progetto di sanatoria secondo la normativa tecnica vigente al momento della realizzazione (vedi parere CTS prot. 68 del 17 dicembre 2013);
- nel caso in cui la pratica sismica non fosse più in vigore, come procedere.

Viale della Fiera 8
40127 Bolognatel. 051.527.4792
fax 051.527.4208Email: segrgeol@regione.emilia-romagna.it
PEC: segrgeol@postacert.regione.emilia-romagna.ita uso interno: DP/ _____ INDICE LIV 1 LIV 2 LIV 3 LIV 4 LIV 5 ANNO NUM SUB
Class.f. 1448 _____ _____ _____ _____ _____ Fasc. 2020 1 _____



Premesso che dalla documentazione acquisita non si desume la tipologia, l'entità e l'epoca di realizzazione delle opere difformi dal/dai titoli abilitativi, non è possibile indicare una procedura da seguire per il caso specifico.

Pertanto, fatti salvi gli aspetti urbanistici ed architettonici rispetto ai quali non si entra nel merito in quanto non di competenza dello scrivente Servizio, tenuto conto di quanto trasmesso, ci si limita a riportare alcune osservazioni, delle quali si potrà eventualmente tener conto per individuare la corretta procedura da seguire.

La L.R. n. 35 del 1984⁽¹⁾ non riporta alcun periodo di validità del deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, mentre la L.R. n. 19 del 2008⁽²⁾ stabilisce un periodo di *validità di 5 anni* del deposito del progetto strutturale a decorrere dalla data di attestazione dell'avvenuto deposito (rif. art. 13 comma 5).

Nella circolare regionale PG.2010.0194001 del 24 luglio 2010⁽³⁾ "*Vademecum sulle procedure di vigilanza e controllo delle costruzioni ai fini della riduzione del rischio sismico (Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008)*" sono riportate utili indicazioni in merito alla piena operatività del Titolo IV della L.R. n. 19 del 2008 oltre che sulla normativa da applicare ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della stessa, con riferimento anche alle ipotesi di varianti in corso d'opera (sostanziali, non sostanziali ed innovative).

Sulla base di quanto indicato nella nota pervenuta, e tenuto conto anche di quanto specificato nella circolare PG.2010.114885 del 27 aprile 2010⁽³⁾ "*disciplina delle varianti in corso d'opera ai fini della riduzione del rischio sismico*" si ritiene che la variante sul fabbricato C sia inquadrabile nell'ambito delle varianti innovative in quanto per tale edificio originariamente erano previsti interventi su un fabbricato esistente in muratura, mentre il progetto di variante prevedeva "*l'integrale ricostruzione del fabbricato mediante struttura prevalentemente in c.a. (copertura in legno)*".

Pertanto, la suddetta variante si configura a tutti gli effetti "*come una nuova e diversa costruzione e progettazione strutturale*" ovvero come una variante innovativa ai fini di quanto sopra indicato e, dunque, si ritiene che per la stessa trovi applicazione il Titolo IV della L.R. 19 del 2008 e di conseguenza il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture abbia validità di 5 anni.

Per entrambi i fabbricati, si ritiene che possa trovare applicazione l'art. 22 della L.R. 19 del 2008 e che sia possibile seguire le indicazioni di cui al Parere del CTS ⁽⁴⁾ n.68 del 2013 "*... in merito all'interpretazione*

¹ L.R. n. 35 del 19 giugno 1984 "*Norme per lo snellimento delle procedure per le costruzioni in zone sismiche e per la riduzione del rischio sismico, attuazione dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n.741*".

² L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008 "*Norme per la riduzione del rischio sismico*".

³ Circolari regionali PG.2010.0194001 del 24 luglio 2010 e PG.2010.114885 del 27 aprile 2010 pubblicate alla pagina <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/l-r-19-2008-principali-provvedimenti-amministrativi/archivio-atti-indirizzo>.

⁴ Comitato Tecnico Scientifico regionale in materia sismica (art. 4 della L.R. n. 19 del 2008).

ed all'applicazione dell'art. 11, comma 2, lettera b) della L.R. n. 19 del 2008 e del suo coordinamento con l'art. 22 della medesima legge".

Come indicato nel suddetto parere, al quale si rimanda, si ricorda che per gli interventi eseguiti in assenza o in difformità dal titolo abilitativo che comportino modifiche alle parti strutturali dell'edificio o agli effetti dell'azione sismica occorrerà verificare se rispettano o meno la normativa tecnica per le costruzioni vigente al momento della loro realizzazione, a tal proposito si evidenzia che il 1° luglio 2009 sono entrate in vigore le Norme Tecniche per le Costruzioni approvate con il D.M. 14 gennaio 2008 e pertanto per tutte le opere che abbiano rilevanza strutturale realizzate "abusivamente" tra il 1° luglio 2009 ed il 22 marzo 2018 (data di entrata in vigore delle NTC/2018) le norme tecniche rispetto alle quali occorrerà effettuare le suddette valutazioni sono le NTC/2008.

Nel caso di autorizzazione sismica in sanatoria occorrerà allegare la segnalazione all'Autorità giudiziaria della violazione della normativa antisismica i cui estremi – data e protocollo della segnalazione - dovranno essere riportati nella determina di autorizzazione sismica in sanatoria.

Si ricorda che entrambi i fabbricati dovranno essere sottoposti a collaudo ai sensi dell'art. 67 del DPR 380/2001 ed ai sensi dell'art. 19 della L.R. 19/2008.

Infine, si ritiene utile ricordare il Parere del CTS n. 168 del 2019 "... in merito all'applicabilità dell'art. 22, comma 1, della L.R. 19/2008, in relazione a quanto disposto dal punto 8.3 dell'aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, approvate con D.M. 17/01/2018" disponibile al link <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/sismica/lr-19-2008-norme-per-la-riduzione-del-rischio-sismico/pareri-interpretativi-cts#autotoc-item-autotoc-0>.

Cordiali saluti.

Il Responsabile ad interim
Dott.ssa Monica Guida
documento firmato digitalmente

Si attesta ai sensi del D.lgs. 7/3/2005 n. 82 che la presente copia cartacea composta di n. 3 fasciate è tratta dall'originale informatico conservato sul sistema documentale della Regione Emilia-Romagna ed è conforme all'originale in tutte le sue componenti.

Luogo, **Bologna** Data _____

Firma _____

RR/VP